**LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 aprile 2012, n. 1**[[1]](#footnote-1)

Statuto del Veneto

**CAPO IV - Referendum**

**Art. 25 - Referendum.**

1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell’informazione sui referendum indetti assicurando un’adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.

**Art. 26 - Referendum abrogativo.**

1. Il Presidente della Regione indice referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:

*a)* quarantamila elettori;

*b)* non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;

*c)* non meno di tre consigli provinciali.

2. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione:

*a)* delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;

*b)* delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;

*c)* delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;

*d)* delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;

*e)* del Regolamento.

5. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei.

6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.

**Art. 27 - Referendum consultivo.**

1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.

3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall’articolo 26, commi 4 e 5.

4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

1. Estratto limitato ai soli articoli di interesse per i referendum. [↑](#footnote-ref-1)